

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "SPORTING CLUB CONCA VERDE APS"

ART. 1 - Costituzione, denominazione e sede

1.1 È costituita, conformemente al Codice Civile e al D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. "Codice del Terzo Settore" (d'ora in avanti "**Codice**"), un'Associazione di Promozione Sociale senza scopo di lucro denominata "**Sporting Club Conca Verde APS**", più avanti per brevità chiamata "**associazione**".

1.2 L'associazione sarà iscritta nel registro unico nazionale di cui all'art. 45 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (RUNTS) e i relativi estremi di iscrizione saranno indicati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Effettuata l'iscrizione nel registro, la denominazione sarà "**Sporting Club Conca Verde APS ETS**".

1.3 L'associazione ha sede nel Comune di Santa Teresa di Gallura. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunque comunicato nei termini di legge agli Enti gestori di Pubblici Registri presso i quali l'associazione è iscritta.

1.4 La durata dell'associazione non è predeterminata e l'associazione può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Art. 2 - Finalità e scopi

2.1 L'associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro, non ha alcun indirizzo di carattere sia politico sia religioso ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

2.2 L'associazione persegue le seguenti specifiche finalità:

- realizzare e promuovere tra i soci iniziative e progetti di promozione sportiva, culturale, educativa, informativa e di divulgazione di un turismo nautico responsabile e sostenibile, ispirandosi a principi di democrazia, solidarietà ed etica, al fine di elevarne la coscienza e la crescita personale attraverso la conoscenza del territorio e delle coste e dei suoi aspetti culturali, naturalistici e ambientali, per sensibilizzare verso un turismo ecologico, che si muova sempre nel rispetto dell'ecosistema, scoraggiando qualsiasi forma di turismo frettoloso ed invadente a favore di un turismo tranquillo e rispettoso del territorio;
- promuovere e attuare per i soci iniziative per la conoscenza e la pratica responsabile delle attività marine, nautiche in particolare, fornendo gli impianti e le attrezzature necessarie;
- salvaguardare, per le generazioni presenti e future dei suoi frequentatori abituali, l'integrità e la bellezza delle coste del comprensorio "Conca Verde" e valorizzare, attraverso azioni individuali e collettive dei soci, il patrimonio naturalistico della località promuovendo la conoscenza delle diverse specie animali e vegetali, costiere e marine in

particolare;

- collaborare allo sforzo collettivo organizzato dal Consorzio Conca Verde per la salvaguardia ambientale del comprensorio “Conca Verde”, anche attraverso un formale e sostanziale impegno individuale dei soci, che costituisce elemento fondante, imprescindibile e mai discontinuo di partecipazione all'associazione;
- trasmettere ai soci un insieme dinamico di precetti e tradizioni che possono contribuire a garantire a lungo termine il pieno mantenimento dell'equilibrio ambientale e della biodiversità del comprensorio “Conca Verde” e del mare circostante;
- contribuire a sviluppare nel territorio del comprensorio “Conca Verde” un laboratorio di buone pratiche, partendo dall'ambito sportivo, al fine di creare un ecosistema dell'accoglienza di qualità, interpretando le esigenze specifiche dei soci” e armonizzandole con il contesto locale di ambiente, territorio e comunità residenti;
- promuovere la coprogettazione con altri enti pubblici e privati ed associazioni presenti sul territorio, volta a rispondere alle sopraenunciate finalità.

2.3 Le cariche associative sono elettive e gratuite.

Art. 3 - Attività

3.1 Per la realizzazione delle finalità e degli scopi e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'associazione svolge in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice aventi per oggetto:

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione delle attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;*
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, a sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche;*
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.*

3.2 L'associazione può svolgere attività diverse da quelle indicate all'art. 5 del Codice, purché siano ad esse direttamente connesse, secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale, al fine del miglior raggiungimento degli obiettivi e delle finalità presupposte dall'attività stessa.

3.3 L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche attraverso la cessione e l'erogazione di beni o servizi di modico valore, impegnando risorse proprie e di terzi, inclusi i volontari, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3.4 Le attività di cui ai paragrafi precedenti sono svolte dall'associazione, ai sensi dell'art. 35 del Codice, in favore dei propri associati, di loro familiari o, occasionalmente, anche di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

3.5 L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi e/o finalità analoghe e affini. Opera anche mediante forme di collaborazione e co-progettazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

Art. 4 - Patrimonio ed Entrate

4.1 Il Patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente statuto e ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo.

4.2 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, dai valori mobiliari e dalle partecipazioni e interessenze in società od enti acquisiti per lo svolgimento dell'attività statutaria, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o da parte di persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

4.3 Il Patrimonio dell'associazione si compone di:

- A. un **fondo di dotazione** del valore di Euro 15.000,00 (quindicimila/00). Il valore del fondo di dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio direttivo, o in caso di sua inerzia l'Organo di controllo, deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;
- B. un **fondo di gestione**.

4.4 Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

- quote associative versate dai soci;
- contributi e liberalità dei soci e di enti pubblici e privati;
- erogazioni, donazioni e lasciti testamentari destinati a incremento del patrimonio;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- redditi derivanti dal patrimonio dell'associazione.

4.5 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi. Le quote associative ed ogni altro contributo versato all'associazione, non sono trasferibili a nessun titolo, rivalutabili né restituibili ai soci.

4.6 In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo. Sono considerate operazioni di distribuzione indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione a Consiglieri, membri dell'Organo di controllo e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli

- previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- la cessione di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai componenti del Consiglio direttivo e dell'Organo di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

4.7 I versamenti dei soci non creano diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

4.8 Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Art. 5 - Soci

5.1 L'associazione è costituita ai sensi dell'art. 35 del Codice.

5.2 L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi.

5.3 Possono far parte dell'associazione tutte le persone fisiche, in numero non inferiore a sette, che

- i. condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione, e
- ii. risultano essere portatori di interessi, motivazioni e conoscenze strettamente legate allo specifico territorio, essendo proprietari, conduttori a qualunque titolo di unità immobiliari site nel comprensorio residenziale "Conca Verde" di Santa Teresa Gallura, o che comunque vi soggiornino abitualmente nel periodo estivo, e
- iii. tutelano la salvaguardia ambientale del comprensorio di Conca Verde sostenendo lo sforzo collettivo organizzato dal "Consorzio Conca Verde", anche attraverso un formale impegno finanziario.

5.4 Ai sensi del comma 3 dell'art. 35 del Codice possono essere associati anche altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.

5.5 Sono soci **“ordinari”** coloro che, rispettando i requisiti per essere associati, presentano domanda di ammissione accolta dal Consiglio Direttivo e versano contestualmente la quota associativa, impegnandosi a rispettare lo statuto, le finalità e i principi etici dell'associazione, l'eventuale regolamento e le deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione. La qualifica di socio **“ordinario”** risulta dal libro soci.

5.6 Sono soci **“sostenitori”** coloro che, rispettando i requisiti per essere associati, presentano domanda di ammissione accolta dal Consiglio Direttivo e apportano un supporto economico maggiorato rispetto alla quota associativa, impegnandosi a rispettare lo statuto, le finalità e i principi etici dell'associazione, l'eventuale regolamento e le deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione.

La qualifica di socio **“sostenitore”** risulta dal libro soci.

5.7 La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

Art. 6 - Criteri e procedura di ammissione quale socio

6.1 L'ammissione a socio, che va richiesta dall'interessato con domanda scritta accompagnata da eventuale presentazione da parte di soci effettivi, è deliberata dal Consiglio Direttivo. In caso di richiesta da parte di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la richiesta di ammissione deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'associazione stessa.

6.2 La richiesta scritta deve contenere, oltre alla richiesta di essere ammesso quale socio dell'associazione, l'impegno del richiedente a attenersi personalmente al rispetto del presente Statuto, delle finalità e dei principi etici dell'associazione, dell'eventuale regolamento e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione.

6.3 Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda di ammissione e comunica l'ammissione o il rigetto dell'istanza all'interessato. Il rigetto deve essere motivato.

6.4 L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6.5 In caso di ammissione quale socio dell'associazione il Consiglio Direttivo cura l'annotazione del nuovo socio nel libro soci dopo che lo stesso ha versato i contributi dovuti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Perdita della qualifica di socio

7.1 La qualifica di socio si perde:

- per **decesso**;

- per **recesso**, da comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo. Il recesso è libero. Il recesso sarà efficace quando la relativa comunicazione sarà stata messa agli atti, operazione questa che deve comunque essere eseguita entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di recesso;
- per **esclusione**, deliberata dal Consiglio Direttivo, motivata da violazioni degli obblighi e doveri propri dell'associato", quali a titolo esemplificativo:
 - mancato versamento dei contributi dovuti;
 - inottemperanza alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione;
 - inadempimento di obblighi assunti verso l'associazione, tale da pregiudicare l'attuazione di iniziative già deliberate;
 - comportamenti scorretti o in violazione del Codice Etico dell'associazione approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, nonché comportamenti fraudolenti e/o lesivi tali da screditare il nome, il decoro o l'immagine dell'associazione;
 - danni morali o materiali all'associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza, sempre salvo il risarcimento del danno secondo le norme di legge.

Il Consiglio Direttivo può riammettere il socio se accerta la sussistenza di una causa di forza maggiore che sia stata da questi tempestivamente comunicata al Consiglio direttivo e documentata.

7.2 La perdita della qualifica di socio diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

7.3 La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'associazione e la revoca di qualsiasi delega.

7.4 Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

7.5 In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 8 - Diritti e Doveri dei soci

8.1 Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione ed alla sua attività.

8.2 I soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dal Regolamento;
- frequentare la sede dell'associazione godere delle attività organizzate dall'associazione nell'ambito degli scopi e finalità statutarie;
- eleggere in Assemblea generale gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, di promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti e di revocare il loro mandato, nonché di denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 comma 2 D.L. 3 luglio 2017 n. 117;

- partecipare con diritto di voto a tutte le riunioni assembleari generali, qualunque ne sia l'ordine del giorno;
- conoscere i programmi e i mezzi con i quali verranno attuati lo scopo sociale e le eventuali attività marginali;
- approvare i bilanci, prendere visione dei rendiconti e dei libri sociali.

8.3 I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto, del regolamento, del codice etico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi ed alle finalità e scopi dell'associazione;
- al pagamento delle somme dovute stabilite dal Consiglio Direttivo;
- a concorrere all'attuazione delle iniziative sociali, ciascuno nei modi e con i mezzi che liberamente ritiene;
- a tutelare l'immagine ed i beni dell'associazione, ivi compresi i simboli e loghi.

Art. 9 - Quote e contributi degli associati. Utili e avanzi di gestione

9.1 I soci devono corrispondere le somme dovute nell'importo e nei termini temporali stabiliti dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile e non restituibile. In nessun caso sono ammessi rimborsi di quote o di contributi versati, anche in caso di recesso.

9.2 È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, di fondi, riserve o capitale, salve le imposizioni di legge, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

9.3 L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti versare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale, sia a titolo di generico sostegno sia per specifiche finalità.

Art. 10 - Organi dell'associazione

10.1 Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea generale dei soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente - il Tesoriere
- d) l'Organo di controllo
- e) il Revisore Unico o Collegio dei Revisori

Art. 11 – L'Assemblea generale dei soci

11.1 L'Assemblea generale dei soci è l'organo sovrano dell'associazione, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci con diritto di voto.

11.2 Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti nel libro dei soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

11.3 L'assemblea generale può essere “ordinaria” o “straordinaria”.

11.4 L'Assemblea “**ordinaria**” dei soci:

- a) approva il bilancio di esercizio predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo e redatto ai sensi dell'art. 13 del Codice;
- b) approva il preventivo annuale di gestione presentato dal Consiglio Direttivo;
- c) discute ed approva gli indirizzi ed i programmi dell'attività associativa su proposta del Consiglio Direttivo;
- d) nomina il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo, nonché il Tesoriere, scegliendoli preferibilmente tra gli associati, e li revoca;
- e) nomina e revoca l'Organo di controllo e/o di revisione;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) approva il Codice Etico dell'associazione;
- h) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- i) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione;
- j) determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 23 del presente Statuto;
- k) delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.

11.5 L'Assemblea “**straordinaria**” dei soci delibera in merito a:

- a) la modifica dello Statuto;
- b) lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'associazione;
- c) l'approvazione e le modifiche del Regolamento dell'associazione;
- d) l'acquisto e la cessione di beni immobili;
- e) l'acquisto, la sottoscrizione e la cessione di partecipazioni e interessenze in società od enti;
- f) istituzione di eventuali comitati con funzioni consultive e di indirizzo;
- g) la modifica dell'attività svolta dalle società controllate od il compimento da parte di queste ultime di operazioni di carattere straordinario o una cessione da parte di queste ultime di beni immobili di proprietà sociale o una modifica della loro governance;
- h) la variazione del numero massimo dei soci dell'associazione tenuto conto delle proposte e delle considerazioni fatte dal Consiglio Direttivo anche in termini di sicurezza;
- i) gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

11.6 Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal segretario, che lo sottoscrive insieme Presidente.

11.7 In considerazione delle particolari finalità, scopi e attività dell'associazione, ed al fine di coinvolgere in assemblea il numero maggiore di soci, l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio d'esercizio deve essere convocata nel mese di agosto di ogni anno e comunque entro

180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In occasione di tale Assemblea si delibereranno, se necessario, anche le nomine per compiuto mandato dei membri del Consiglio Direttivo, del Presidente del Consiglio Direttivo, dei membri dell'Organo di Controllo e del presidente dello stesso, che saranno efficaci a partire dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si è tenuta l'assemblea di nomina, al fine di consentire un adeguato passaggio di consegne tra gli organi in scadenza di mandato e quelli eletti.

Art. 12 – Convocazione dell'Assemblea generale dei soci

12.1 L'Assemblea generale si riunisce su iniziativa del Presidente. Inoltre, dovrà essere convocata quando

- il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità, oppure
- ne è fatta richiesta motivata da parte di almeno due quinti dei Consiglieri, oppure
- ne è fatta richiesta da parte dell'Organo di controllo, oppure
- ne è fatta richiesta da almeno due quinti degli associati aventi diritto di voto.

12.2 L'Assemblea generale è convocata dal Presidente. In caso di una valida richiesta di convocazione e di impossibilità o inattività del Presidente, l'Assemblea può essere convocata da un altro Consigliere o, in caso di inattività anche di questi ultimi, dal Presidente dell'Organo di Controllo o, in caso di inattività anche di questi ultimi, da uno dei membri dell'Organo di Controllo. In caso di impossibilità o inattività anche di questi ultimi, e di richiesta di convocazione da parte dei soci, l'Assemblea può essere convocata da uno dei soci richiedenti con avviso di convocazione sottoscritto da almeno il 20% dei soci.

12.3 La convocazione è inviata per iscritto presso le residenze abituali dei soci come indicate nel libro soci, oppure in forma elettronica all'indirizzo e-mail indicato nel libro soci con comprovata ricezione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la adunanza, e deve contenere

- l'ordine del giorno,
- il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima non può essere fissata per lo stesso giorno della prima.

L'avviso di convocazione dell'assemblea generale per l'approvazione del bilancio d'esercizio e per le nomine degli organi sociali, prevista per il mese di agosto di ciascun anno, deve essere altresì pubblicato nella bacheca presso la sede sociale.

12.4 È onere del socio comunicare le modificazioni del proprio indirizzo di residenza, del proprio indirizzo e-mail e degli altri dati personali al fine di mantenere aggiornato l'archivio anagrafico dei soci.

12.5 In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Art. 13 – Modalità di tenuta dell'Assemblea

13.1 L'assemblea si tiene preferibilmente **per adunanza in presenza**. Le riunioni possono aver luogo anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio dello Stato italiano.

13.2 L'assemblea dei soci può altresì svolgersi **mediante mezzi di telecomunicazione**, sia parzialmente che in via esclusiva, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al segretario che dovrà verbalizzare di percepire adeguatamente gli eventi e gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione le modalità di audio/video collegamento, potendosi prevedere nell'avviso di convocazione che la riunione sia tenuta esclusivamente mediante mezzi di audio/video collegamento senza indicazione di alcun luogo fisico.

13.3 L'Assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Consigliere appositamente eletto in sede assembleare. In mancanza, dal soggetto designato dalla maggioranza dei soci intervenuti.

Art. 14 – Partecipazione, costituzione dell'Assemblea e votazione

14.1 Ciascun associato può partecipare di persona o farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Come previsto all'art. 24 del Codice, ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati qualora l'associazione abbia un numero di associati inferiore a cinquecento, e di cinque associati qualora abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento.

14.2 L'assemblea "**ordinaria**" è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza in proprio o per delega della maggioranza dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in assemblea.

14.3 Tanto in prima che in seconda convocazione le deliberazioni dell'Assemblea "**ordinaria**" sono validamente prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati presenti o rappresentati in assemblea, salvo che per le nomine di cui alla lettera d) ed e) del precedente art. 11.4, per le quali varranno le maggioranze relative dei voti ottenuti dai candidati.

14.4 L'Assemblea "**straordinaria**" è validamente costituita con l'intervento di almeno il 66% dei soci aventi diritto di voto, sia in prima convocazione che in seconda convocazione.

14.5 L'assemblea "**straordinaria**" delibera con il voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione, della maggioranza dei presenti, In ogni caso per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il 75% dei soci.

14.6 Ciascun associato dispone del voto singolo, compresi gli associati enti del terzo settore.

14.7 Le deliberazioni assembleari sono trascritte per riassunto in apposito verbale sottoscritto

dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni delle Assemblee.

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo

15.1 Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:

- i. provvede per il funzionamento dell'associazione;
- ii. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- iii. propone all'approvazione dell'Assemblea progetti di iniziative rientranti nello scopo sociale;
- iv. delibera l'ammissione dei soci, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto;
- v. delibera l'esclusione dei soci nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto;
- vi. fissa le misure e le modalità di pagamento delle quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso, nonché eventuali contributi specifici, da richiedere agli associati in misura comunque inferiore al valore di mercato;
- vii. redige e presenta all'Assemblea il bilancio d'esercizio ai sensi di legge;
- viii. redige il preventivo annuale di gestione da presentare all'Assemblea dei soci prevista per il mese di agosto;
- ix. redige il Regolamento ed il Codice etico e li presenta all'Assemblea per approvazione, ricevuto il parere positivo dell'Organo di Controllo, se nominato;
- x. sentito il parere positivo dell'Organo di Controllo, delibera all'unanimità gli indirizzi di gestione delle società controllate e il voto da esprimere nelle assemblee delle società controllate. In caso di mancanza di unanimità, la decisione è rimessa all'Assemblea straordinaria
- xi. sentito il parere positivo dell'Organo di Controllo, delibera all'unanimità di sottoporre alla decisione dell'Assemblea straordinaria le proposte di modifica dell'attività svolta dalle società controllate od il compimento da parte di queste ultime di operazioni di carattere straordinario o una cessione da parte di queste ultime di beni immobili di proprietà sociale o una modifica della loro governance;
- xii. sentito il parere positivo dell'Organo di Controllo delibera all'unanimità di sottoporre alla decisione dell'Assemblea straordinaria le proposte di costituzione o scioglimento di società partecipate nonché di acquisto o cessione di partecipazioni o interessenze in società od enti;
- xiii. delibera la assegnazione annuale dei posti di ormeggio ai soci;
- xiv. delibera i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato: tali spese devono essere opportunamente documentate;
- xv. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'associazione;
- xvi. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3.2 del presente Statuto;
- xvii. ha facoltà di costituire comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, anche per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- xviii. può delegare parte dei suoi poteri esecutivi a uno o più dei suoi membri; può affidare incarichi ad Associati o a terzi, specificandone i compiti;

- xix. compie tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione.

15.2 Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente, dal Tesoriere e da altri cinque componenti eletti dall'assemblea generale tra i soci. Resta inteso che la maggioranza dei membri del Consiglio direttivo deve essere rappresentata da persone fisiche socie.

15.3 Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 (tre) anni, a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di nomina. I Consiglieri sono rieleggibili.

15.4 Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Sono soggetti alla presente disposizione il Presidente, il Tesoriere, i componenti del Consiglio Direttivo e gli Associati che siano incaricati di speciali compiti dagli Organi sociali. Ai Consiglieri, ed eventualmente agli Associati incaricati di speciali compiti dagli organi sociali, possono essere rimborsate, se richieste e documentate e approvate da Consiglio Direttivo, le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività svolte per conto dell'associazione.

Art. 16 – Convocazione del Consiglio direttivo

16.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre componenti.

16.2 L'avviso di convocazione è trasmesso dal Presidente a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, se nominato, a mezzo lettera o e-mail, recante l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, ricevuta almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

16.3 In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo e tutti i membri dell'Organo di Controllo, se nominato.

Art. 17 – Modalità di tenuta delle riunioni del Consiglio direttivo

17.1 Le riunioni del Consiglio Direttivo si tengono solitamente per adunanza.

17.2 Le riunioni del Consiglio direttivo possono svolgersi anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al segretario che dovrà verbalizzare di percepire adeguatamente gli eventi e gli interventi;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione le modalità di audio/video collegamento, potendosi prevedere nell'avviso di convocazione che la riunione sia tenuta esclusivamente mediante mezzi di audio/video collegamento senza indicazione di alcun luogo fisico.

17.3 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Tesoriere o, in assenza anche di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato a maggioranza.

Art. 18 – Costituzione della riunione del Consiglio direttivo e votazione

18.1 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. Non sono ammesse deleghe. Ogni Consigliere ha diritto a un solo voto.

18.2 Le decisioni prese dal Consiglio direttivo devono essere trascritte in apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'adunanza, conservato nel Libro Verbali delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuto anche solo elettronicamente a cura del Consiglio medesimo.

Art. 19 - Presidente - Tesoriere

19.1 Il Presidente è eletto dalla assemblea ordinaria dura in carica per il periodo previsto di carica del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

19.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, sovrintende a tutte le attività dell'associazione. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea e convoca l'Assemblea dei soci. Il Presidente ha la firma sociale, che può delegare ad altri componenti del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni vengono assunte dal Tesoriere in carica.

19.3 In casi di particolare urgenza il Presidente, sentito il Tesoriere e il presidente dell'Organo di Controllo, se nominato, può compiere di sua iniziativa atti per i quali è prevista una delibera del Consiglio Direttivo, sottoponendoli ad esso per la ratifica nella sua prima riunione successiva.

19.4 Il Tesoriere è, su proposta del Presidente, nominato dall'Assemblea e dura in carica il periodo di carica del Consiglio direttivo. Cura la gestione amministrativa / contabile dell'ente e redige annualmente il rendiconto di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci, previa approvazione da parte del Consiglio direttivo e con il parere positivo dell'Organo di Controllo.

19.5 Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale. In caso di deleghe di funzioni ad uno o più consiglieri, gli stessi avranno un potere di rappresentanza nei limiti dei poteri conferiti.

Art. 20 – Organo di controllo

20.1 L'assemblea nomina un Organo di controllo composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, di cui almeno uno deve avere i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile, salvo che non sussistano i requisiti di cui all'art. 31 del Codice, nel qual caso i requisiti devono essere posseduti da tutti e tre i suoi componenti.

20.2 I membri dell'Organo di controllo durano in carica per 3 (tre) anni, a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di nomina, e sono rieleggibili.

20.3 L'Organo di controllo controlla la gestione amministrativa della associazione e verifica il rendiconto annuale di esercizio e svolge gli altri compiti previsti dalla legge o dal presente statuto.

20.4 Oltre alle attribuzioni di cui all'art. 30 del Codice, e al verificarsi delle relative condizioni quelle dell'art. 31, l'Organo di controllo, con funzioni arbitrali, decide inappellabilmente, senza formalità di procedura e secondo equità, sulla interpretazione delle norme statutarie e del Regolamento interno, nonché su tutte le controversie tra soci e tra questi e l'associazione o i suoi organi.

20.5 In caso di venuta meno di uno o più dei suoi componenti, l'Organo di controllo li sostituisce per cooptazione nel rispetto dei requisiti di nomina, sostituendone per la residua durata del suo mandato.

20.6 L'Organo di controllo è convocato dal suo Presidente qualvolta questi lo ritenga necessario e almeno una volta l'anno per l'esame del bilancio di esercizio approvato dal Consiglio Direttivo e da sottoporre all'assemblea dei soci.

20.7 Le riunioni dell'Organo di controllo possono svolgersi anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei suoi membri.

Art. 21 – Il Revisore dei conti

21.1 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice, l'Assemblea può attribuire il compito di effettuare il controllo legale dei conti, altrimenti spettante all'Organo di Controllo, ad un revisore legale o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro che sarà nominato in aggiunta all'Organo di controllo.

21.2 Il revisore legale o la società di revisione legale dura in carica per 3 (tre) esercizi a partire dal 1° marzo dell'anno successivo a quello di nomina, e può essere rinominato senza limiti di mandati.

21.3 Il compenso spettante al revisore legale o alla società di revisione legale viene stabilito all'atto della nomina per tutta la durata dell'incarico.

Art. 22 - Lavoratori

22.1 L'associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

22.2 In ogni caso, il numero dei lavoratori dipendenti e parasubordinati impiegati contemporaneamente nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

22.3 I lavoratori del Terzo settore, secondo quanto stabilito dal D.L.117/2017, hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.L. 15 giugno 2015 n. 8.

22.4 In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione lorda annua. L'associazione darà conto del rispetto di tale parametro nella relazione di missione o, se richiesto dalla legge, nel bilancio sociale.

22.5 Eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai dirigenti devono essere pubblicati secondo la norma di legge.

Art. 23 - Volontari e attività di volontariato

23.1 L'associazione si avvale di volontari nello svolgimento delle proprie attività, ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

23.2 Il volontario è colui che svolge attività a favore del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neanche indiretto e per fini di solidarietà. La sua attività non può essere retribuita in alcun modo, neanche dal beneficiario.

23.3 Possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute, preventivamente autorizzate e documentate, per l'attività prestata. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice.

23.4 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altra forma di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 24 – Convenzioni

24.1 I rapporti con gli enti pubblici sono regolamentati a sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 117/2017.

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente, quale suo legale rappresentante.

Art. 25 - Esercizio sociale e bilancio

25.1 L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio il 1° marzo di ogni anno e termine l'ultimo giorno del successivo mese di febbraio.

25.2 Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio d'esercizio che deve essere approvato dallo stesso entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

25.3 Il bilancio d'esercizio è quindi sottoposto all'attenzione dell'Organo di controllo e del Revisore, se nominato, i quali devono rilasciare la loro relazione almeno 15 giorni prima della data prevista per l'Assemblea generale dei soci che provvederà alla relativa approvazione.

25.4 Il Consiglio Direttivo deve sottoporre il bilancio d'esercizio per l'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio a cui il bilancio si riferisce. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione e trasmesso a mezzo email ai soci, almeno 10 giorni prima dell'assemblea.

25.5 Il bilancio d'esercizio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo entro il successivo 30 giugno.

25.6 La predisposizione del bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile, è obbligatoria quando sia superato il limite previsti dall'art. 14, comma 1, D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

25.7 La presentazione all'Assemblea di progetti e di iniziative deve avvenire nei tempi necessari per l'acquisizione di dati idonei a confrontare la situazione finanziaria ed economica dell'Associazione con gli oneri delle iniziative stesse.

Art. 26 – Avanzi di gestione

26.1 Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Eventuali avanzi di gestione sono rimandati a nuovo per l'esercizio successivo, possono, con apposita delibera assembleare, venire specificatamente destinati al patrimonio.

26.2 È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 27 – Libri sociali

27.1 Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 del Codice, l'associazione tiene, anche in modalità esclusivamente elettronica:

- il libro degli associati o aderenti o soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo.

27.2 Al fine di consentire la corretta tenuta del libro soci, i soci si impegnano a comunicare tempestivamente all'associazione qualunque modifica di residenza, di numero di telefono fisso e mobile, e di indirizzo email.

Art. 28 - Scioglimento, liquidazione, devoluzione del patrimonio

28.1 L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto.

28.2 In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

28.3 In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 29 - Norme finali

29.1 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.